

Udine, 21/10/2022

**Oggetto: Sconto contributivo del 2% – Bonus Inps 200 euro – Bonus Inps 150 euro –
Riduzione dei contributi al rientro dalla maternità**

Circolare numero 031/2022

In breve

La presente per riassumere alcune recenti novità agevolative in ambito contributivo. In particolare segnaliamo:

1. l'aumento fino al 2% dello sconto contributivo a favore dei lavoratori (cfr. nostra Circolare 017/2022);
2. il riconoscimento del bonus pari a 200 euro (cfr. nostre Circolari 018 e 019 2022) a lavoratori inizialmente esclusi dall'erogazione effettuata a luglio;
3. il riconoscimento di un nuovo bonus pari a 150 euro nel mese di novembre;
4. la riduzione al 50% della contribuzione a carico delle lavoratrici madri rientrate dalla maternità nel corso del 2022.

Approfondimento

Incremento al 2% dello sconto contributivo dello 0,8%:

Come è noto la legge di Bilancio 2022 ha previsto per i lavoratori dipendenti uno "sconto" dei contributi previdenziali a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali per i periodi di paga dal 01.01 al 31.12.2022. Il DL 115/2022 (c.d. decreto Aiuti-bis) convertito in legge alla fine del mese di settembre ha stabilito con effetto retroattivo che per i periodi di paga dal 01.07.2022 al 31.12.2022 compresa la tredicesima, l'esonero di cui trattasi venga incrementato di 1,2 punti percentuali. Lo "sconto" totale viene pertanto fissato al 2%.

L'Inps attraverso il messaggio n. 3499 del 26.09.2022 ha fornito le prime indicazioni utili alla determinazione e riconoscimento dell'ulteriore riduzione contributiva prevedendone l'applicazione cumulativa (0,8% + 1,2%) a tutti i lavoratori dipendenti a partire dalla busta paga di ottobre.

La misura agevolativa continua ad essere applicata mensilmente solo ai lavoratori che percepiscono una retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali non superiore a € 2.692,00 e spetta su tredici mensilità.

Sulla mensilità di ottobre 2022, oltre a riconoscere lo sconto del 2% sull'imponibile del mese, verranno conteggiati e restituiti, ai lavoratori aventi diritto, i contributi riferiti ai mesi di luglio, agosto e settembre che sono – ovviamente – stati conteggiati con il solo sconto del 0,8% originariamente previsto e non con lo sconto (retroattivo) pari al 2%. Tali conguagli verranno effettuati automaticamente, sia per i dipendenti in forza nella mensilità di ottobre, sia per i dipendenti cessati nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Segnaliamo che per i dipendenti cessati, la restituzione della quota pari a 1,2%, renderà necessaria l'elaborazione del LUL con riapertura del conguaglio fiscale e restituzione degli importi ai dipendenti.

Riconoscimento del bonus di 200 euro a lavoratori esclusi

1) Come è noto con la mensilità di luglio è stato riconosciuto ai lavoratori un bonus Inps pari a 200 euro. Gli aventi diritto erano coloro che, in almeno uno dei primi quattro mesi del 2022 (periodo successivamente ampliato ai primi 6 mesi), avevano beneficiato della riduzione contributiva dello 0,80%, ovvero quelli con imponibile previdenziale mensile non superiore ai 2.692 euro lordi.

In alcuni casi particolari i lavoratori si sono trovati privi di retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale ma beneficiari di copertura contributiva figurativa ai fini pensionistici. Basti pensare, ad esempio, a lavoratori in cassa integrazione a zero ore, in aspettativa biennale per l'assistenza a familiari disabili, in aspettativa sindacale. In tali casi i lavoratori, avendo un imponibile previdenziale pari a zero, non hanno maturato il bonus.

Ora si prevede che i dipendenti *“con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS presente dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022”* esclusi dal bonus ed in forza nel mese di ottobre 2022, hanno comunque diritto a ricevere l'indennità dal datore di lavoro con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2022; è onere dei dipendenti presentare apposita dichiarazione di spettanza.

Lo Studio, per i dipendenti in forza in tutto il periodo gennaio/ maggio e per quanto di sua conoscenza, invierà alle aziende interessate l'elenco dei lavoratori interessati unitamente alla dichiarazione. La dichiarazione dovrà essere restituita allo Studio entro e non oltre il 31 ottobre.

2) Ulteriore novità è relativa a quei dipendenti che a luglio, pur avendo diritto al bonus, non lo hanno ricevuto perché non hanno inviato per tempo al datore di lavoro la dichiarazione di spettanza del bonus. Con un recente messaggio l'Inps ora consente l'erogazione anche in questi casi pur obbligando i datori di lavoro ad inviare un flusso uniemens di regolarizzazione riferito al mese di luglio 2022 per ogni lavoratore interessato.

Qualora le aziende, nel frattempo, avessero ricevuto le dichiarazioni in ritardo dovranno mettersi in contatto con lo Studio per verificare le effettive condizioni di spettanza.

Indennità una tantum di 150 euro

Il DL 144/2022 (c.d. Aiuti ter) entrato in vigore lo scorso 24 settembre introduce una indennità una tantum pari a 150 euro che non costituisce reddito, né ai fini fiscali, né ai fini previdenziali. L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e compete ai lavoratori aventi una retribuzione imponibile, nelle competenze del mese di novembre 2022, non eccedente l'importo di 1.538 euro.

L'indennità viene anticipata dai datori di lavoro (anche non imprenditori) con le competenze afferenti al mese di novembre e viene conguagliata con la contribuzione dovuta all'INPS nel medesimo periodo. Al fine di ottenere l'erogazione i lavoratori dovranno preventivamente presentare al datore di lavoro una comunicazione in cui dichiarano:

- di non aver già beneficiato del bonus 150 euro;
- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per

invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;

- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza.

In mancanza di dichiarazione l'una tantum non può essere erogata. Sono esclusi dall'erogazione sia gli operai agricoli a tempo determinato sia i dipendenti con rapporto di lavoro domestico.

Ovviamente, al fine di determinare la retribuzione imponibile del mese di novembre, occorre elaborare il LUL e solo dopo l'elaborazione si potrà verificare se la retribuzione supera o meno i 1.538 euro, ciononostante la norma prevede che il lavoratore debba predisporre preventivamente idonea dichiarazione di spettanza.

Al fine di acquisire la dichiarazione di cui trattasi lo Studio ha predisposto una modulistica intestata con il nominativo dei dipendenti che dovrà essere sottoscritta dai dipendenti e restituita in copia allo Studio preferibilmente via email entro il 22.11.2022. Per le aziende che utilizzano il portale il modulo verrà pubblicato nello spazio riservato ai dipendenti; a tutte le altre aziende la modulistica verrà inviata via email a cura dell'operatore di riferimento.

Naturalmente il controllo circa il rispetto dei limiti reddituali verrà effettuato in sede di elaborazione pertanto qualora venga superato il limite reddituale l'una tantum non verrà erogata.

Riduzione al 50% dei contributi a carico delle lavoratrici madri rientrate dalla maternità

La legge 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) ha previsto, in via sperimentale per l'anno 2022, la riduzione del 50% della contribuzione a carico delle lavoratrici madri, dipendenti del settore privato, che rientrino dalla maternità nel corso del 2022. La riduzione opera per i 12 mesi successivi alla data del rientro.

L'applicazione pratica di tale riduzione, mancando specifiche istruzioni da parte dell'Inps, è rimasta finora inapplicata, solo con la circolare n.102 del 19 settembre scorso l'Istituto ha fornito le indicazioni operative necessarie al riconoscimento dell'esonero in parola. La riduzione compete a tutte le lavoratrici madri rientrate o che rientrino dalla maternità obbligatoria entro il 31.12.2022, anche qualora la lavoratrice alla fine del congedo obbligatorio prolunghi l'assenza per fruire immediatamente del congedo parentale (maternità facoltativa) oppure il rientro avvenga dopo il congedo *post partum* (interdizione obbligatoria fino al 7° mese dopo il parto in presenza di determinate condizioni), sempre che l'effettivo rientro si verifichi appunto prima del 31.12.2022.

I datori di lavoro devono presentare all'Inps in nome e per conto delle lavoratrici aventi diritto, una specifica istanza; l'Istituto, al buon esito dei propri controlli interni, attribuisce il codice autorizzazione "0U" permettendo così all'azienda l'indicazione e recupero, nella denuncia mensile contributiva Uniemens, dell'importo a credito riconosciuto alla lavoratrice. La riduzione contributiva si può applicare a partire dalla mensilità di competenza ottobre 2022.

Lo Studio con decorrenza dal mese di ottobre provvederà ad inoltrare le domande all'Inps anche per i periodi pregressi. Il recupero della maggiore contribuzione già versata e la restituzione alle lavoratrici interessate verranno effettuati entro il mese di dicembre.